

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ■ CIRCOLARE 29 luglio 2009, n. 8475 Circolare esplicativa concernente le modalita' e le condizioni per la concessione delle agevolazioni previste dal FIT tramite procedura negoziale ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 febbraio 2009. (09A09856) (GU n. 187 del 13-8-2009)

Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
All'A.B.I.
Alla Cassa depositi e prestiti

La direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008 (nel seguito «Direttiva»), che disciplina la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT), di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, dispone che gli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico del Paese possano essere attuati anche con le modalita' previste per la procedura negoziale dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Con decreto del 5 febbraio 2009 (nel seguito «Decreto») il Ministro dello sviluppo economico ha disciplinato le condizioni di accesso e le modalita' di attuazione degli interventi mediante procedura negoziale.

Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito all'accesso alla procedura negoziale nonche' gli schemi per la presentazione dell'istanza di accesso.

1. Soggetti beneficiari.

1.1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto, soggetto proponente di un progetto di innovazione tecnologica puo' essere esclusivamente uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) della direttiva. I consorzi, le societa' consortili e gli organismi di ricerca, di cui all'art. 3, commi 2 e 4 della direttiva, possono essere soggetti beneficiari ma non soggetti proponenti del progetto di innovazione tecnologica. Nell'ambito del progetto di innovazione tecnologica, ciascun programma di sviluppo sperimentale deve essere presentato da un solo soggetto. Pertanto, non e' ammessa la presentazione di un programma di sviluppo in forma congiunta tra piu' soggetti.

2. Programmi ammissibili e costi agevolabili.

2.1. Fermo restando quanto indicato all'art. 2, comma 3, lettera c) del decreto, qualora il progetto di innovazione tecnologica preveda uno o piu' programmi di sviluppo sperimentale proposti da organismi di ricerca, il valore complessivo dei costi ammissibili di questi ultimi deve essere inferiore al 30 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.

2.2. Il progetto di innovazione tecnologica deve essere avviato successivamente alla presentazione dell'istanza di accesso di cui all'art. 4, comma 1 del decreto e comunque non oltre 6 mesi dalla presentazione della proposta definitiva di cui all'art. 5, comma 1 del medesimo decreto. A tal fine per data di avvio del progetto di innovazione tecnologica si intende quella del primo titolo di spesa, se il progetto e' avviato con attivita' svolte all'esterno, ovvero quella dichiarata dal soggetto proponente se il progetto e' avviato con attivita' svolte direttamente dai soggetti beneficiari. Ai fini dell'ammissibilita', per quanto riguarda la durata del progetto si applica quanto previsto dall'art. 5 della direttiva, fatti salvi, per i programmi agevolati con le risorse a valere sul PON ricerca e competitivita' 2007-2013, eventuali termini di ultimazione piu' restrittivi imposti dall'utilizzo delle predette risorse.

2.3. Le agevolazioni sono concesse in relazione ai costi di cui

all'art. 5, comma 4 della direttiva medesima, tenuto conto, qualora il progetto di innovazione tecnologica sia agevolato con le risorse a valere sul PON ricerca e competitività 2007-2013, di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013.

2.4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni a valere sulle risorse del PON ricerca e competitività 2007-2013, almeno il 75% dei costi agevolabili di ciascun programma di sviluppo sperimentale nell'ambito del progetto di innovazione tecnologica deve riferirsi a unità produttive ubicate nei territori dell'obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia). I costi imputabili al programma sostenuti in unità produttive non ubicate nei territori delle regioni dell'obiettivo Convergenza non sono ritenuti agevolabili.

3. Modalità di presentazione dell'istanza di accesso e della proposta definitiva.

3.1. L'istanza di accesso alla procedura negoziale, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto, deve essere presentata, utilizzando gli schemi di cui agli allegati 1 e 2, al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, Divisione VIII, Via Giorgione 2/b - 00197 Roma. La predetta istanza di accesso deve essere corredata da una proposta di massima che descriva l'obiettivo previsto e le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto di innovazione tecnologica e dei singoli programmi di sviluppo sperimentale che lo compongono. In particolare, deve essere chiaramente dimostrata la connessione e la funzionalità con l'obiettivo medesimo, la ricaduta degli effetti del progetto, anche in termini di impatto occupazionale, indicando, altresì, l'ubicazione delle sedi di svolgimento del progetto, i profili dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei singoli programmi di sviluppo e l'ammontare dei costi previsti. Tale proposta deve essere elaborata utilizzando lo schema di cui all'allegato 3. L'istanza di accesso, in bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e degli eventuali altri soggetti richiedenti e deve essere presentata, unitamente alla proposta di massima, pena l'invalidità dell'istanza, a mezzo di raccomandata a/r. Quale data di presentazione dell'istanza si assume la data di spedizione. Le istanze presentate in modo difforme e/o con documentazione incompleta rispetto a quanto indicato, saranno considerate irricevibili. Ai fini dell'espletamento della fase di negoziazione di cui all'art. 4, comma 2 del decreto, il Ministero dello sviluppo economico potrà richiedere tutti i dati e le informazioni che saranno ritenuti necessari.

3.2. La proposta definitiva del progetto di innovazione tecnologica, di cui all'art. 5, comma 1 del decreto, deve essere compilata utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della proposta, lo specifico software predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, che sarà reso disponibile all'indirizzo <http://www.innovazione.incentivialeimprese.it/Legge46>, secondo le istruzioni ivi contenute.

Roma, 29 luglio 2009

Il direttore generale
per l'incentivazione
delle attività imprenditoriali
Esposito

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, adotta le necessarie disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro delle attività produttive sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 2005 con il quale sono state approvate le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2006 con il quale sono state approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, approvate con decreto ministeriale 23 settembre 2005.

Vista la nota del 9 aprile 2009 di UniCredit MedioCredito Centrale S.p.a. con la quale sono state trasmesse le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 9 aprile 2009;

Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia citato nelle premesse, adottate dal Comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 9 aprile 2009.

2. Sono riportate in allegato al presente decreto le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

IL MINISTRO

Firmato Scajola

Allegato

1. Al punto 4.2 della Parte II, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente: « I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del *Fondo* per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore ad un milione e cinquecentomila (1.500.000,00) Euro.».

2. Al punto 5.2 della Parte III, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente: «I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del *Fondo* per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia

superiore ad un milione e cinquecentomila (1.500.000,00) Euro.».

3. Al punto 6.2 della Parte III, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente capoverso: «I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del *Fondo* per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore ad un milione e cinquecentomila (1.500.000,00) Euro.».